

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno

Rep. n. 227 del 24.11.2015 prot. N° 13996

SCRITTURA PRIVATA



Per la regolarizzazione e voltura di concessione suolo cimiteriale per la cappella familiare individuata al n° 311 dell'Anagrafe Cimiteriale approvati con delibera di G.C. n° 177/2013

L'anno duemila **quindici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, in Positano e nella residenza comunale, tra:

1) il Comune di Positano (C.F. 84000710719) rappresentato dal dott. Ing. Fata Raffaele nato a Cosenza (CS) il 10.5.1964, residente in Salerno (Sa), Responsabile servizio Lavori Pubblici del Comune di Positano, il quale agisce in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in seguito, per brevità, detto "Comune", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 comma 3 del T. u. e . l. n. 267/2000 e del decreto sindacale di nomina quale Responsabile di Area Lavori Pubblici: **C.F. 00232340653** ed il

2) Signor **Fusco Pasquale Primo**, nato a **Positano (SA)** il **10.02.1953** e residente in **Positano (SA)** alla via **G. Marconi, n. 168** C.F. **FSCPQL53B10G932R**, il quale interviene nel presente atto in qualità di concessionario e rappresentate della famiglia nei confronti dell'Amministrazione ;

Premesso che:

- Con deliberazione di G.C. n° 177/2013 veniva approvata l'anagrafe delle

sepulture cimiteriali presenti nel cimitero comunale;

- che dall'analisi dei risultati ottenuti dall'anagrafe cimiteriale si riscontrava che molte delle sepulture private presenti nel cimitero di Positano risultavano prive di concessione e/o di eventuale titolo equivalente attestante il pagamento della concessione delle aree e di indicazione del referente della famiglia nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;

- che per le sepulture private per le quali erano state all'epoca sottoscritti i contratti di concessione delle aree demaniali, si riscontrava la mancata richiesta di voltura da parte degli eredi all'atto della morte del concessionario e per molti dei contratti sottoscritti, anche l'occupazione di maggiori quantità di aree demaniali rispetto a quelle concesse;

- che con delibera consiliare n. 14 del 22.04.2013 è stato approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria ;

- che l'Art. 87 del sopracitato regolamento va a disciplinare lo stato delle sepulture private pregresse e il mutamento del rapporto concessorio;

- in attuazione del sopracitato art. 87 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la regolarizzazione di tutte le sepulture private presenti nel cimitero di Positano per le quali non risulta essere stato stipulato nessun atto di concessione o similare, per tutte le concessioni rilasciate ma intestate a persone defunte, per le quali non sia stata attivata la procedura di subentro di cui all'art. 62 del sopracitato regolamento e per tutte le sepulture che presentano occupazioni maggiori rispetto alle aree date in uso in concessione;

- che con delibera della G.C. n° 133 del 25.10.2013 sono state approvate le tariffe cimiteriali tra cui quelle da applicare in caso di attivazione delle



procedure di cui all'art. 87 del Regolamento Comunale;

DATO ATTO che in data **30.12.2014** prot. N° **13730** il Signor **Fusco Pasquale Primo**, nato a **Positano (SA)** il **10.02.1953** e residente in **Positano (SA)** alla via **G. Marconi, n. 168** C.F. **FSCPQL53B10G932R** inoltrava istanza di Regolarizzazione/Voltura per la sepoltura privata identificata nell'Anagrafe cimiteriale al n° **311** di mq **1,07**;

DATO ATTO che per la sopracitata sepoltura non risulta, agli atti del Comune, rilasciato nessun atto di concessione o similare;

DATO ATTO che dalla documentazione inoltrata si evince che il sig. **Fusco Pasquale Primo** è stato designato quale intestatario della sepoltura n° **311** ed unico interlocutore della famiglia nei rapporti con l'Amministrazione, fermo restando che il diritto d'uso della stessa, fino alla capienza, resta in capo a tutti gli aventi titolo come indicati dal Regolamento Comunale;

DATO ATTO che nella stessa istanza il sig. **Fusco Pasquale Primo** dichiarava sotto la propria responsabilità, che l'intestatario originario della sepoltura privata di che trattasi era il sig. **Fusco Carlo** nato a **Positano (SA)** il **04.11.1921**;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale con Avviso Pubblico del 10.06.2015 prot. n° 6566 ha informato la cittadinanza che, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento Cimiteriale, sono state presentate, fino alla data del 30.04.2015, le stanze di regolarizzazione delle concessioni di sepolture private al fine di verificare se esistono altri aventi titolo alla concessione di che trattasi, invitando a presentare eventuale documentazione, memorie e/o atti attestanti la legittimazione al diritto d'uso delle relative sepolture;

DATO ATTO che entro i termini fissati dall'avviso pubblico non sono



pervenute istanze in merito alla sepoltura privata di che trattasi e quindi si può procedere a regolarizzare l'istanza inoltrata;

DATO ATTO che il sig. **Fusco Pasquale Primo** ha eseguito i seguenti pagamenti:

1. Euro 250,00 per diritti di segreteria;
2. Euro 500,00 per canone fisso di voltura.

Tutto ciò premesso, le costituite parti, al fine di stabilire i tempi e le modalità di concessione, dichiarano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Positano concede al Signor **Fusco Pasquale Primo** il quale dichiara di accettare in qualità di rappresentante di tutti gli aventi titolo indicati nell'istanza di regolarizzazione e voltura conformemente a quanto prescritto dal Regolamento Comunale, il quale dichiara di accettare, l'area cimiteriale della sepoltura privata n° 311 di mq. 1,07, così come individuata nella planimetria allegata;

Articolo 2

La durata della concessione viene stabilita in anni 99 (novantanove) a partire dalla data odierna, salvo rinnovo, come previsto dal vigente Regolamento.

Articolo 3

La concessione viene rilasciata sotto l'osservanza piena ed imprescindibile di quanto stabilito nel vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria" e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito essere emanate;



Articolo 4

E' vietata al concessionario e a tutti gli altri aventi titolo l'alienazione della sepoltura, pena la decadenza della concessione (*la concessione degli spazi per le sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune*).



Articolo 5

Il diritto d'uso della sepoltura presente sull'area concessa, fino alla capienza, è esercitato dal concessionario e dagli altri aventi titolo indicati nell'istanza di regolarizzazione, comprese le relative famiglie composte dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado., come previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria;

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria , all'atto di decesso del concessionario della sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Trascorso il termine di 2 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Articolo 7

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione, riparazione e

pulizia delle strutture, delle lapidi e dei manufatti di sua proprietà.

Il concessionario ha l'obbligo di aderire in ogni momento alle domande dell'Autorità Comunale per l'apertura delle cappelle, quante volte ciò venga richiesto, per visite sanitarie o per altri motivi.

Articolo 8

Nessuna innovazione, rimozione di salme, apposizioni di lapidi o iscrizioni, o altra qualsiasi opera può farsi nel recinto del Cimitero senza la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco, e/o altre Autorità Competenti.

Articolo 9

Il concessionario si impegna ad osservare tutto quanto stabilito dai vigenti Regolamenti generali e locali di Polizia Mortuaria e le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale con gli atti citati in premessa ed, altresì, tutte le norme vigenti in materia.

Articolo 10

L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità verso il concessionario per distruzione e/o danneggiamento, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore, di tutto o in parte della sepoltura costruita sull'area concessa. Eventuali interventi sulle aree, sugli impianti e/o sulle alberature presenti nelle zone limitrofe alla sepoltura, che si rendessero necessari per la migliore fruizione e/o conservazione delle sepolture realizzate sull'area in concessione saranno autorizzate dall'amministrazione comunale a spese del concessionario.

Articolo 11

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, parte II del DPR 26-4-1986 n. 131, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso.



Questo Atto occupa 7 intere facciate, oltre parte di questa.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui una copia per il Comune ed una per la parte.

IL RESPONSABILE L'AREA TECNICA


Ing. Raffaele Fata



IL CONCESSIONARIO

Francesco Reginaldo Pizzino





COMUNE DI CASITANO
SETTORE TECNICO
UFFICIO

[Handwritten signature]

7